



*A Tutti i Colleghi Iscritti*

*E p.c. al Presidente del Tribunale di Imperia*

*E p.c. al Dirigente dell'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Imperia*

*Imperia, lì 16 settembre 2020*

**Oggetto: Notificazioni a mezzo del servizio postale.**

Ci viene segnalato che recentemente è apparso negli Uffici U.N.E.P. un "cartello" con cui si avvisano gli Avvocati che, a partire dal 17 settembre 2020, l'Ufficio U.N.E.P. non accetterà le richieste di notifica a mezzo del servizio postale qualora non corredate dalla modulistica che, da ultimo, è stata introdotta a seguito della delibera AGCOM 155/2019/CONS del 8.05.2019.

In pratica, si tratta dell'introduzione di nuovi modelli di buste e moduli per la notificazione degli atti giudiziari che Poste Italiane S.p.a. ha adottato e che dovrebbe rendere disponibili entro e non oltre la data del 22.09.2020, termine ultimo per l'utilizzabilità delle buste e degli avvisi di ricevimento circolanti e di normale uso.

Riteniamo fare cosa gradita trasmettere a tutti i Colleghi la comunicazione datata 13.08.2020 del Ministero della Giustizia con l'allegata informativa di Poste Italiane S.p.a. e rammentare che solamente a partire dal 23 settembre 2020, qualora si presentasse all'accettazione la vecchia modulistica (non più conforme alle specifiche tecniche di cui alla citata delibera AGCOM), si sarà invitati a "riconfezionare la spedizione utilizzando la modulistica conforme".

Pare altresì d'uopo ricordare che recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione hanno puntualizzato che "nella notificazione a mezzo posta il rapporto obbligatorio si instaura tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario, mentre l'operatore postale è un semplice ausiliario cui può o deve fare ricorso l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione" (cfr. Cass. 3261/15; id. 16289/2015; id. 2421/2014).

Le attività che competono agli Ufficiali Giudiziari sono disciplinate, oltre che dal D.P.R. n. 1229/1959, dalla specifica norma introdotta dalla Legge 20.11.1982 n. 890 e ss.mm.ii., che, all'art. 2, nelle varie formulazioni succedutesi anche a seguito di recenti modifiche legislative, allo stato dispone: "**Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.**"

All'art. 3 della medesima legge si precisa: "L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione del punto di accettazione dell'operatore postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta al punto di accettazione dell'operatore postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ai sensi dell'articolo 2, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, al punto di accettazione dell'operatore postale".

È noto che nell'ottica di costante e pluriennale collaborazione dell'Avvocatura con gli Uffici Giudiziari, è stata via via introdotta nella "prassi" la consuetudine che la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto viene stilata direttamente dall'Avvocato che richiede l'incombente, il quale, ormai da diversi anni, si è altresì onerato di acquistare buste e modulistica dagli uffici postali, di compilarli e consegnarli all'Ufficiale Giudiziario al quale richiede la notificazione.

Orbene, alla luce di quanto sopra, a prescindere dalla bontà o meno di tale prassi, siccome viene segnalato da più parti che ancora oggi molti uffici postali del circondario non sono dotati o, comunque, non sono pronti a mettere a disposizione la suddetta nuova modulistica, gli Scriventi fanno appello ai Dirigenti ed agli Uffici in indirizzo (che leggono la presente per conoscenza) di prestare la massima collaborazione e di assumere comportamenti di buon senso improntati ad evitare disfunzioni o, ancor più, effetti pregiudizievoli per i Difensori e per le Parti che essi rappresentano.

Auspicando che l'interesse al buon funzionamento della Giustizia possa essere perseguito sempre nella reciproca collaborazione di tutti gli operatori, restiamo a disposizione e chiediamo a tutti i Colleghi di segnalarci eventuali episodi ingiustificati di rifiuto di accettazione di atti.

Cordiali saluti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Gruppo di Lavoro Riapriamo il Tribunale